



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria,

nel Procedimento rubricato al numero 7S-2018, a carico di Paolo BORETTI, tessera n. 138924, residente a Empoli, Piazza Matteotti n. 1, email veronicaboretti@libero.it, circolo di appartenenza Golf Castelfalfi, relativo ai fatti accaduti il 14.4.2018 presso il Golf Bellosguardo,

premesse che

- a) con rapporto informativo del 15.4.2018, inoltrato il 16.4.2018, unitamente allo score del giocatore, il Segretario del Golf Bellosguardo Filippo Cirri, segnalava l'infrazione relativa alle Regole del Golf, in cui sarebbe incorso il 14.4.2018, sul campo del Golf Bellosguardo, il tesserato Paolo Boretti, che, durante lo svolgimento della gara Clinica Leonardo Invitational, ben tre volte, e precisamente due volte nel corso della buca 15 e una volta nel corso della buca 16, avrebbe piazzato la palla, malgrado la stessa si trovasse in luogo, il rough, ove il piazzamento non è consentito, e avrebbe poi consegnato lo score recante il punteggio di 5 colpi per entrambe le predette buche;
- b) sentito dallo stesso Filippo Cirri dopo la chiusura della competizione, Paolo Boretti riferiva di non avere piazzato la palla in nessuna delle occasioni suindicate e, quanto alla buca 15, di essere andato in green con il secondo colpo;
- c) in buona sostanza, si sarebbe trattato della dolosa modifica della posizione della palla in gioco, ai sensi dell'art. 17, lettera e), del Regolamento di Giustizia, unitamente alla dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore a quello reale e effettivo, ai sensi dell'art. 17, lettera c), del medesimo Regolamento di Giustizia;
- d) con provvedimento del 24.4.2018 era fissata per l'assunzione della decisione, in relazione ai fatti ascritti, l'udienza del 9.5.2018, ore 12, da tenersi a Pisa, Via S. Andrea n. 7; era contestata definitivamente e formalmente la violazione del disposto sia dell'art. 17, lettera c), sia dell'art. 17, lettera e), del Regolamento di Giustizia, che sanzionano, rispettivamente, la dolosa modifica della posizione della palla in gioco e la dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore a quello reale e effettivo; era indicato che, posto che sono contestate due distinte infrazioni, il regime edittale della potenziale sanzione sarebbe stato quello della squalifica temporanea per un periodo da ventuno mesi sino alla radiazione; l'indagato era reso edotto della facoltà di chiedere l'emissione, a suo carico, di decreto sanzionatorio entro dieci giorni prima della suddetta udienza; era precisato che la sanzione, eventualmente comminata col decreto sanzionatorio, avrebbe potuto essere pari a quattordici mesi di sospensione temporanea; l'incolpato era avvertito che la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore; era, infine, precisato che l'indagato, in difetto di richiesta di emissione del decreto sanzionatorio nei detti termini, avrebbe potuto presentare memorie e chiedere di essere ascoltato entro due giorni prima della data fissata per l'adozione della decisione;



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

e) con comunicazione a mezzo email del 24.4.2018 Paolo Boretti chiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio;

tutto ciò premesso e considerato,

emette

DECRETO SANZIONATORIO,

infliggendo a Paolo Boretti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, lettere c) e e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva dell'ambito della Federazione Italiana Golf, per il periodo di tredici mesi e quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Pisa, 26 aprile 2018.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli